

AS1538 - SETTORE DEI RIFIUTI DA IMBALLAGGIO IN PLASTICA

Roma, 27 luglio 2018

Associazione Nazionale Comuni Italiani

Nella riunione del 26 luglio 2018, l'Autorità garante della Concorrenza e del mercato, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 22 della legge n. 287 del 10 ottobre 1990, ha inteso svolgere le seguenti considerazioni relative ad un'effettiva apertura dei mercati della gestione dei rifiuti da imballaggio e dei servizi di *compliance* al principio dell'*Extended Producer Responsibility*. L'apertura di tali mercati rappresenta uno dei fondamentali tasselli per dare attuazione al pacchetto di Direttive europee, di recente approvazione, volte a promuovere l'economia circolare e finalizzate ad incrementare il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti (anche da imballaggio) con conseguenti impatti benefici sull'ambiente e sul benessere collettivo¹.

In particolare, l'Autorità valuta positivamente il recente provvisorio riconoscimento di Coripet, nuovo sistema autonomo nel settore degli imballaggi plastici primari, avvenuto con Decreto di emanato dal MATTM in data 24 aprile 2018 (nel seguito anche il Decreto)². Tuttavia, proprio al fine di completare il processo di apertura del mercato attualmente in corso e garantire il definitivo ingresso sul mercato del nuovo operatore, nel rispetto delle condizioni definite dal Decreto, l'Autorità ritiene particolarmente importante che non si frappongano ostacoli ingiustificati alla piena operatività di Coripet. In questo senso, il Collegio auspica che codesta Associazione voglia adoperarsi per dare concreta attuazione alla prescrizione contenuta nell'articolo 2 del Decreto, nel quale il MATTM subordina nei fatti il riconoscimento definitivo del nuovo sistema autonomo alla "definizione e sottoscrizione di accordi con l'ANCI, i Comuni e gli altri operatori del settore (...) al fine di assicurare la copertura del servizio sull'intero territorio nazionale, entro sei mesi dalla notifica del presente provvedimento", contenendo i costi del sistema di raccolta, onde evitare un aggravio diretto o indiretto degli oneri a carico dei cittadini.

Sul punto, pur nella consapevolezza che la fattibilità tecnico-economica di un possibile accordo tra ANCI e Coripet debba essere lasciata alla valutazione delle parti, l'Autorità ritiene che codesta Associazione potrebbe concludere un accordo quadro con il nuovo sistema autonomo - sulla falsariga dell'Accordo quadro ANCI/Conai di prossima scadenza - che risulti facoltativo, e non obbligatorio, per i singoli Comuni. In altri termini, ANCI potrebbe siglare nell'immediato un accordo di massima con Coripet, lasciando poi liberi i singoli Comuni, anche sulla base del livello raggiunto da ognuno nello sviluppo della raccolta differenziata di rifiuti urbani, di aderire o meno, stipulando apposite convenzioni direttamente con il citato sistema autonomo, previa valutazione della convenienza della proposta economica di Coripet rispetto a quello tradizionale, sia con riferimento ai corrispettivi eventualmente riconosciuti per le modalità consuete di raccolta differenziata che con riferimento al ricorso agli eco-compattatori.

Se infatti è vero che in Italia esistono Comuni virtuosi che hanno già sviluppato dei sistemi di raccolta differenziata molto avanzati, per i quali gli eco-compattatori potrebbero non ridurre il costo della raccolta differenziata che gli stessi sono comunque tenuti a sostenere, è del pari ragionevole ipotizzare che esistano amministrazioni locali meno attrezzate per le quali il ricorso al sistema di raccolta ideato da Coripet potrebbe invece risultare estremamente vantaggioso.

D'altro canto, poiché è evidente interesse di Coripet accedere alla raccolta di imballaggi in PET effettuata dai Comuni - in quanto la sua stessa sopravvivenza sul mercato è legata al conseguimento di percentuali minime di raccolta di tali materiali commisurate all'impresso al consumo dei suoi soci - è ragionevole ipotizzare che il citato Consorzio vorrà adoperarsi per sottoporre alle amministrazioni locali offerte economiche particolarmente convenienti.

¹ [Si vedano in particolare, la Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti, nonché la Direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio. Le predette Direttive dovranno essere recepite entro il 5 luglio 2020.]

² [Si tratta segnatamente del Decreto del 24 aprile 2018 con cui la Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento del MATTM ha riconosciuto, ai sensi del TUA, il "Sistema per la gestione diretta degli imballaggi in PET per liquidi alimentari", denominato CORIPET, considerando tale sistema "conforme ai requisiti normativamente previsti, ai fini dell'avvio della verifica di accertamento del suo funzionamento" stante "l'obbligo di adempiere a specifiche prescrizioni.." In particolare, il sistema CORIPET è un consorzio volontario costituito fra produttori di bottiglie e altri contenitori in PET, utilizzati per il conferimento dei propri liquidi alimentari, che ha sviluppato un progetto di gestione autonoma e diretta dei predetti contenitori in PET, realizzata attraverso l'intercettazione degli imballaggi (primari) tramite eco-compattatori installati presso la grande distribuzione nonché mediante la raccolta differenziata in convenzione con i Comuni. Il sistema ricicla quindi i contenitori raccolti producendo RPET (Recycled PET) idoneo anche al diretto contatto alimentare, e quindi utilizzabile nella fabbricazione di nuovi contenitori per liquidi, secondo il principio del *bottle to bottle*.]

Tanto premesso, l'Autorità auspica che codesta Associazione Nazionale dei Comuni Italiani ponga in essere gli adempimenti di propria competenza per una celere conclusione degli accordi richiesti nel Decreto di provvisorio riconoscimento, secondo le tempistiche ivi indicate, al fine di garantire l'effettiva operatività del nuovo sistema autonomo.

L'Autorità invita il destinatario del presente parere a comunicare entro 45 giorni le iniziative che intenda intraprendere per assicurare l'esplicitarsi di corrette dinamiche concorrenziali alla luce di quanto rappresentato.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90.

IL PRESIDENTE
Giovanni Pritruzzella